



amia
Gruppo **agsm aim**

AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@email.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Gallarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON
GESTIONE TELEMATICA RELATIVO L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI N. 2 AUTOMEZZI "TIPO IVECO
STRALIS" COMPATTANTI DA 25 MC A CARICAMENTO
POSTERIORE USATI (art. 63 del D.lgs. n. 50/2016)**

Fascicolo gara: Tender_52

RDO rfq_77

Numero gara 8520558

CIG 9182038974

**IL R.U.P.
(Alberto Michelazzo)**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento - mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 - della fornitura di **n. 2 automezzi "tipo IVECO STRALIS" compattanti con da 25 mc a caricamento posteriore usati** da assegnare in dotazione ai reparti di Amia Verona Spa, aventi le caratteristiche di seguito indicate.

ART. 2 – DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

OBBLIGO DI CAMPIONATURA

Le Ditte concorrenti dovranno far pervenire presso la sede dell'Appaltante i mezzi oggetto di offerta, a proprie spese, alla data prestabilita, che verrà comunicata a mezzo pec con un anticipo di almeno 5 giorni. Tale campione costituirà il riferimento tecnico per la verifica di ammissibilità dell'offerta, per l'attribuzione del punteggio tecnico.

La mancata presentazione del mezzo sarà motivo di esclusione dell'offerta.

Gli automezzi:

- dovranno avere il minore chilometraggio possibile (comunque < 50.000 km per veicolo);
- con motorizzazione EURO 6 o successiva;
- Limiti emissioni di CO₂: come indicato del Decreto Ministeriale avente ad oggetto i CAM riferiti ai veicoli categoria N3.
- dovranno essere in buone condizioni generali di conservazione/verniciatura dell'attrezzatura, della cabina di guida e dell'autotelaio;
- dovranno essere in buone condizioni di manutenzione generale e di funzionamento sia dell'autotelaio sia dell'attrezzatura di raccolta/compattazione. Manutenzione che dovrà essere stata eseguita nel tempo con regolarità, come previsto dalle case costruttrici e che dovrà essere provata con idonea documentazione (libretti dei tagliandi di manutenzione, piano di manutenzione eseguiti, ecc);
- dovranno essere provvisti della documentazione originale e completa di identificazione sia dell'autotelaio (carta di circolazione, documenti di proprietà) sia dell'attrezzatura di raccolta/compattazione (certificati di origine, certificati CE);
- dovranno essere provvisti dei seguenti documenti necessari:
 - manuale d'uso e manutenzione dell'autoveicolo;
 - manuale d'uso e manutenzione dell'attrezzatura di compactazione;
- dovranno avere eventuali altri elementi qualificanti gli autoveicoli/attrezzature proposti e utili a comprovare il loro stato d'uso e di conservazione/funzionalità complessivi.

Con l'offerta tecnica (Busta Tecnica), come indicato anche nel Disciplinare – a cui si rimanda -, dovranno essere prodotti i seguenti documenti in relazione a ciascun veicolo:

- copia Carta di Circolazione;
- copia certificato CE dell'attrezzatura;
- relazione dettagliata caratteristiche dei veicoli offerti;
- n. 4 foto documentali (n. 2 $\frac{3}{4}$ anteriore e n.2 $\frac{3}{4}$ posteriore).

Caratteristiche tecniche AUTOTELAIO

- IVECO STRALIS (o equivalente)
- Cabinato colore preferibilmente bianco o verde Ral 6018.
- Cabina corta con ribaltamento idraulico e guida a sx.
- Specchi retrovisori con grandangolo integrato, regolabili e riscaldabili elettricamente.
- Sedile di guida a sospensione pneumatica
- Condizionatore a regolazione manuale o automatica
- Alzacristalli elettrici
- Volante regolabile in altezza e inclinazione
- Idroguida.
- PTT 26 ton
- Motore con ridotte emissioni di inquinanti che rispecchi la normativa CE 595/09 EURO 6 o superiore
- Potenza di almeno 330 cv.
- Cambio automatico o manuale (presa di forza adeguata agli allestimenti).
- Sospensioni posteriori pneumatiche
- Impianto frenante con freni a disco anteriori e posteriori, autoventilati, Sistema pneumatico a due circuiti indipendenti con ABS e correttore di Frenata;
- Radio Bluetooth
- Cruise control o equivalente dedicato, per la predisposizione e programmazione inserimento della presa di forza
- Attivazione 4 frecce all'inserimento della PTO.
- Cicalino esterno per retromarcia;
- Impianto pneumatico con essiccatore d'aria
- Passaggio di proprietà, messa in strada con taratura cronotachigrafo.

Caratteristiche tecniche ATTREZZATURA

L'attrezzatura compattatore a caricamento posteriore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere composta da: cassone con volume circa 24 mc. adeguatamente rinforzato, con cuffia apribile per lo scarico del rifiuto di circa 2.5 mc di capacità, piatto di espulsione dei rifiuti che in fase di carico funga da paratia di contropressione per ottenere la compattazione del materiale caricato, dispositivo volta contenitori (cassonetti+bidoni).

Cassone

- Cassone con volume circa 24 Mc. esclusa retro cassa a perfetta tenuta stagna
- Valvola a sfera per lo scarico ed evacuazione dei liquami

Bocca di carico

- Retro cassa, (bocca di carico), di circa 2.5 mc. a perfetta tenuta stagna con guarnizione che impedisca la fuoriuscita del percolato .
- Larghezza tramoggia interna circa 2100mm
- La tramoggia di carico dovrà essere realizzata in acciaio antiusura
- Altezza massima della spondina chiusa in ordine di marcia del veicolo corrispondente alle normative vigenti .
- Sistema di compattazione composto da pala/carrello costruita in acciaio di adeguato spessore e rinforzato

- La tramoggia deve essere inoltre provvista di valvola per lo scarico dei residui liquidi contenuti nella cassa, e di idonee dimensioni per facilitare la pulizia della stessa.
- Sistema di compattazione che permetta il funzionamento a ciclo automatizzato continuo, semiautomatico, singolo, sincronizzato con il volta

Piatto di espulsione

- Scarico del rifiuto con cilindro pluristadio
- piatto di espulsione dotato di opportune guarnizioni, di facile sostituzione, che impediscano il trafileamento dei rifiuti nella parte posteriore dello stesso
- Il sistema di espulsione deve garantire lo scarico completo dei rifiuti .

Volta contenitori

- Volta cassonetti / bidoni: deve essere idoneo per lo svuotamento di contenitori da 120, 240, 360 litri con attacco a pettine o singolo cassonetto da 660, 1000, 1100 litri con attacco DIN.
- Il sistema dovrà garantire lo svuotamento all'interno della tramoggia del rifiuto
- La velocità del volta contenitore deve essere tale da evitare urti e scuotimenti in fase di aggancio
- I comandi di sollevamento e discesa del volta contenitori devono essere ad azione mantenuta (con l'utilizzo di entrambe le mani) posizionati esternamente alla zona di lavoro del volta contenitori e che permettano di avere sufficiente visibilità.
- Installazione di protezioni anti cesoimento, se necessarie.

Pedane posteriori

- Pedane posteriori omologate che permettano l'alloggiamento di due operatori in fase di raccolta, una sul lato DX e una sul lato SX a norma di legge UNI EN 1501-1,
- sensori di uomo presente in pedana, che limiti la velocità a 30 Km/h in fase di trasferimento, spegnimento del veicolo all'inserimento della retromarcia con blocco dei cicli di compattazione.

Impianto oleodinamico

- Impianto oleodinamico che rispetti tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, con valvole di massima e di sicurezza adeguate al lavoro che deve svolgere l'attrezzatura, tubazioni protette da guaine antiscoppio nei punti delicati e nelle vicinanze dell'operatore.

ART. 3 – ESAME DEI MEZZI DA PARTE DELLA COMMISSIONE

La ditta offerente dovrà far pervenire gli automezzi presso la sede aziendale, a proprie spese, entro 5 giorni dalla richiesta della commissione giudicatrice.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta per la fornitura di **n. 2 automezzi "tipo IVECO STRALIS" compattanti con da 25 mc a caricamento posteriore usati**, come sopra descritti, è pari ad **€ 180.000,00**, esclusa IVA, oneri della sicurezza pari a zero.

ART. 5 – TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna degli automezzi, oggetto del presente appalto, dovrà avvenire dietro specifico ordinativo emesso dall'Appaltante e trasmesso all'Appaltatore via fax od e-mail.

L'aggiudicataria si impegna a consegnare entrambi gli automezzi offerti, franco sede Amia Verona Spa, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dall'ordinativo.

L'Appaltante potrà rifiutare la fornitura del mezzo effettuata oltre tale termine, fatta salva l'eventuale applicazione della specifica penale.

La consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto il quale dovrà riportare, oltre alla descrizione degli automezzi ordinati, il riferimento al numero dell'ordinativo dell'Appaltante nonché il numero di CIG.

L'Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere - o di procedere parzialmente - all'acquisto dei beni oggetto della presente procedura qualora, per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, venissero meno le esigenze della fornitura in questione.

L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 6 – GARANZIA

La garanzia sulla fornitura oggetto del presente capitolato non potrà essere di durata inferiore a dodici mesi. L'eventuale garanzia migliorativa offerta, relativa ad ogni singolo compattatore, dovrà essere indicata nella relazione tecnica da inserire nella Busta Tecnica.

ART. 7 – CONTESTAZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'Appaltatore è passibile di contestazioni scritte per il mancato rispetto delle clausole contrattuali per fatti direttamente imputabili al comportamento dello stesso.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, AMIA Verona SpA, dopo aver contestato per iscritto l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa per la specifica necessità, nonché di risolvere il contratto: a tal fine, qualora l'Appaltatore non abbia adempiuto a quanto contestato, verrà trasmessa formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. Dopo la formale diffida ad adempiere, in caso di mancato riscontro e relativo adempimento, l'appaltante incamererà automaticamente la fideiussione.

ART. 8 - PENALI

Nel caso di ritardo nella consegna per cause imputabili all'Appaltatore rispetto ai termini indicati nel presente capitolato, ad essa sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

La fornitura in oggetto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà del fornitore.

ART. 9 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza reiterata di tutti gli articoli del presente capitolato);
- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'Appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

ART. 10 – RECESSO

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare la prestazione effettivamente svolta fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

ART. 11 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile, contenenti tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

I crediti che l'impresa maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta dell'Amia.

ART. 12 – GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del lotto del presente appalto, a garanzia degli obblighi derivanti dall'assegnazione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, avente validità per il tempo contrattualmente previsto.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr n. 449 del 13.02.1959, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione dovrà riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa dopo i dodici mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

L'Appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Committente.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Appaltante.

Resta salva, per l'Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo al termine del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità eseguite.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa appaltatrice assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA

È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 15 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Appaltante.

ART. 16 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ART. 17 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI GARA, MODULI D’OFFERTA, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di gara e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.

L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di gara, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull’Impresa l’osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l’igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto la fornitura oggetto dell’affidamento.

In particolare l’appaltatore deve assicurare che la fornitura aggiudicata venga svolta in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell’espletamento delle forniture contemplate nel presente appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti. Resta in facoltà dell’appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

Ogni previsione di cui ai documenti di gara inerenti la presente procedura che sia in contrasto con le modifiche introdotte dalla Legge 120/2020 (Legge di conversione del Decreto Semplificazioni) ed

dal D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis), ovvero non le recepisce, si intende essere integrata in applicazione della normativa vigente.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 19 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). Gli estremi del recapito dell'Appaltatore e il nominativo del Rappresentante dell'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Appaltatore.

ART. 20 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benestare del Committente.

ART. 21 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

ART. 22– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 379/2016 GDPR

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 23– NORMA TRANSITORIA

In considerazione delle trasformazioni societarie in corso nel Gruppo AGSM AIM S.p.A. di cui questa S.A., attualmente, fa parte, si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società, sia essa appartenente al Gruppo di cui sopra, sia essa società cd. "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). A tale riguardo l'Aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso.

ART. 24 – SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (aggiornato alla L. 238 del 23 dicembre 2021 c.d. "legge europea").

La ditta concorrente, in sede di offerta, deve dichiarare la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, indica i servizi o le parti della fornitura che intende subappaltare utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti per partecipare alla procedura.

IN MANCANZA DI TALI INDICAZIONI IL SUBAPPALTO È VIETATO.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, Codice degli Appalti come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, la stazione appaltante ha individuato le prestazioni oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nella percentuale minima del 50,01 % della fornitura.

La stazione appaltante ha individuato la prestazione da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario nella quota minima del 50,01 % dell'importo della fornitura poiché, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tale percentuale garantisce:

- che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante prestazione dell'impresa aggiudicataria caratterizzata da un certo grado di uniformità della fornitura oggetto d'appalto e dal rispetto delle tempistiche previste;
- un approvvigionamento di importanza fondamentale per poter garantire la piena continuità del servizio di natura pubblica svolto dalla stazione appaltante;
- l'individuazione di un aggiudicatario con un'adeguata struttura aziendale ed il possesso di specifici requisiti, tali da assicurare un grado di certezza nell'esecuzione della fornitura;
- un confronto diretto con l'aggiudicatario quale principale contraente contrattuale, anche in relazione ad eventuali particolari necessità che dovessero sopravvenire, in un particolare momento di transizione aziendale;
- il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria, con limitazione della delega a terzi della prestazione, alla luce dei criteri di partecipazione e di esecuzione richiesti dalla stazione appaltante nei documenti della procedura;
- il rispetto dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore che potrà comunque decidere di subappaltare le prestazioni indicate entro la quota subappaltabile;
- l'omogeneità delle forniture e della gestione/ calendarizzazione dell'erogazione con modalità univoche;
- un più elevato grado di controllo e verifica degli eventuali obblighi di sicurezza applicabili dagli operatori coinvolti e dai propri dipendenti;

Alla luce di quanto sopra, non potrà essere subappaltabile una quota maggiore rispetto alla percentuale del 49,99 % dell'importo posto a base di gara.

In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice degli appalti. L'eventuale risoluzione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, determina il conseguente scioglimento dell'eventuale contratto di subappalto.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

È fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 25 – REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106."

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Alberto Michelazzo)